

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonche' 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (17A02048)

in gazzetta ufficiale del 15 marzo 2017, n. 62

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici;

Viste le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, che modificano, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2016/585/UE, 2016/1028/UE e 2016/1029/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 26 e' sostituito dal seguente:

```
+-----+-----+-----+
|           |Piombo nelle seguenti           |           |
|           |applicazioni usate per periodi |           |
```

	prolungati a una temperatura	
	inferiore a -20 °C in	
	condizioni di funzionamento	
	normale e di stoccaggio: a)	
	saldature su schede a circuiti	
	stampati; b) rivestimenti di	
	terminazioni di componenti	
	elettrici ed elettronici e	
	rivestimenti di circuiti	
	stampati; c) saldature per la	
	connessione di fili e cavi; d)	
	saldature per la connessione di	
	trasduttori e sensori. Piombo	
	nelle saldature di connessioni	
	elettriche a sensori per la	
	misurazione della temperatura	
	in dispositivi progettati per	
	essere usati periodicamente a	
	temperature inferiori a -150	Scade il 30
«26.	°C.	giugno 2021»

- b) il punto 31 e' soppresso;
c) e' aggiunto il seguente punto 31 bis:

	Piombo, cadmio, cromo	
	esavalente ed eteri di	
	difenile polibromurato	
	(PBDE) nei pezzi di	
	ricambio recuperati da e	
	usati per la riparazione o	
	il rinnovo di dispositivi	
	medici, compresi i	
	dispositivi	Scade il: a) 21 luglio
	medico-diagnostici in vitro	2021 per l'uso nei
	o i microscopi elettronici	dispositivi medici diversi
	e i relativi accessori,	dai dispositivi
	purche' il riutilizzo	medico-diagnostici in
	avvenga in sistemi	vitro; b) 21 luglio 2023
	controllabili di	per l'uso nei dispositivi
	restituzione a circuito	medico-diagnostici in
	chiuso da impresa a impresa	vitro; c) 21 luglio 2024
	le che ciascun riutilizzo di	per l'uso nei microscopi
	parti sia comunicato al	elettronici e nei relativi
«31-bis.	consumatore.	accessori.»

- d) dopo il punto 42 e' aggiunto il seguente:

	Anodi di cadmio nelle celle	
	di Hersch dei sensori per	
	la rilevazione	
	dell'ossigeno usati negli	
	strumenti di monitoraggio e	
	controllo industriali, in	
	cui e' richiesta una	
	sensibilita' inferiore a 10	Scade il 15
«43.	ppm.	luglio 2023»

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.